



N. 882/11 N.C V.G,

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE DISTACCATA
DI SALO'**

Il Giudice Tutelare,

Letta l'istanza dell'avv. _____ quale legale dei sigg

., depositata in data 8.3.2013,

osserva quanto segue.

Quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dagli istanti per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno, la stessa deve ritenersi inammissibile: alla procedura in esame non può ritenersi applicabile il principio della soccombenza del processo civile, tanto più che si tratta di procedura che si attiva anche senza l'intervento di un legale.

PQM

Rigetta l'istanza.

Si comunichi.

Salò, 15 marzo 2013

Il Giudice Tutelare

(dr.ssa Mariateresa Canzi)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Catia Mirca Mora

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE DISTACCATA DI SALO'
Depositata in cancelleria

15/3/13
Il Funzionario Giudiziario

